

FIGLI-NATURALI

Recepimento degli accordi sui figli naturali
corte di appello di roma - decreto

Motivi della decisione

(...) Omissis

(A) e (B) hanno proposto ricorso congiunto al Tribunale Civile di Roma finalizzato alla presa d'atto e all'accoglimento degli accordi tra loro intervenuti, all'esito della cessazione della loro convivenza, in ordine all'affidamento delle figlie minori, al loro collocamento ed ai tempi di permanenza con ciascun genitore, nonché al modo e alla misura della contribuzione al mantenimento delle stesse, previa verifica, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.c., della non contrarietà agli interessi della prole degli accordi così come raggiunti.

Il Tribunale di Roma con il decreto indicato in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, cui ha ritenuto di aderire, secondo il quale "nell'ipotesi di genitori naturali non sussiste un'inevitabile necessità di intervento giudiziario, cosa che è invece prevista per i genitori coniugati, in quanto se la coppia si è sciolta di comune accordo, se i genitori sono d'accordo perché il figlio resti presso di loro, se i due sono d'accordo circa il contributo, non vi è luogo ad alcun intervento giudiziario", e dopo avere quindi affermato che il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempienza agli obblighi liberamente assunti dalle parti.

(A) ha tempestivamente proposto reclamo avverso il suddetto decreto deducendo che la L. 54 del 2006 è stata emanata con lo scopo di tutelare in modo completo gli interessi dei minori e di equiparare la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi, così che la presa d'atto da parte del giudice della non contrarietà degli accordi intercorsi tra i genitori all'interesse dei figli, espressamente prevista nell'art. 155 comma 2, c.c., deve ritenersi necessaria anche con riferimento all'ipotesi di cessazione della convivenza della coppia di fatto e di assenza di conflittualità. Ha evidenziato che la decisione adottata dal Tribunale contrasta con il principio ispiratore della nuova normativa, rappresentato dall'interesse esclusivo del minore e quindi con la necessità che tutte le determinazioni che riguardano il minore siano sottoposte alla valutazione del giudice affinché ne verifichi la congruità e l'adeguatezza sotto ogni profilo. Ha infine sottolineato come la presa d'atto da parte del giudice della non contrarietà all'interesse dei figli degli accordi presi dai genitori non coniugati sia istituto analogo al decreto di omologa nella separazione consensuale ed abbia lo scopo di evitare che genitori non coniugati, cessata la convivenza, possano sottrarsi nelle decisioni riguardanti i figli, alla verifica giudiziale, che invece è sempre prevista per i figli di genitori coniugati. Ha chiesto pertanto che la Corte, in riforma del decreto impugnato, disponga con la "presa d'atto" la necessaria verifica della conformità degli accordi intercorsi tra i genitori agli interessi delle due figlie minori, o in subordine, che rimetta gli atti al Tribunale civile affinché, in diversa composizione, svolga la suddetta verifica.

(B) si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta della reclamante, in particolare asserendo che è legittimo il ricorso al giudice anche in caso di non conflittualità della coppia di fatto proprio perché la nuova normativa ha posto in risalto l'interesse del minore, che pertanto deve essere valutato in ogni situazione, conflittuale o meno, anche perché una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere privilegiati, in quanto tutelati in modo più completo, i figli di genitori in contrasto tra loro e che hanno quindi la possibilità di adire il giudice, rispetto ai figli di genitori che, in accordo, assumono decisioni sulla situazione dei figli.

All'udienza del 21 giugno 2007 la Corte, sentiti i procuratori delle parti e viste le note autorizzate depositate, ha trattenuto la causa in decisione. Preliminarmente la Corte rileva che, pur appartenendo la materia in esame, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8362 del 2007, alla competenza del Tribunale per i minorenni e non del Tribunale ordinario, tuttavia, nel caso di specie, la questione di competenza non può essere più affrontata, ostandovi la preclusione di cui all'art. 38 c.p.c.: tale norma prevede che l'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado del giudizio ma è tenuto al rilievo

FIGLI-NATURALI

d'ufficio entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove la abbia tempestivamente eccepita e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la parte deve svolgere specifica impugnazione sul punto ove invece il giudice abbia deciso nel merito, atteso che, venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio, l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (cfr. sul punto Cass. n. 22055/2006).

Nella specie, l'incompetenza non è stata rilevata tempestivamente nel primo grado dal momento che il Tribunale ha direttamente affrontato il problema sostanziale sottoposto al suo esame, così che in virtù della norma su citata ogni questione sul punto è ormai preclusa.

Passando all'esame del merito, la Corte ritiene che il reclamo sia fondato. Diversamente da quanto affermato nel decreto oggetto di reclamo, la Suprema Corte, con l'orientamento ivi richiamato, non ha mai escluso la possibilità per i genitori non coniugati di rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di conseguire una verifica degli accordi raggiunti in materia di affidamento, esercizio della potestà e mantenimento dei figli naturali. La sentenza n. 4273 del 1991, infatti, in sede di regolamento di competenza, nell'esaminare a tale scopo la disciplina prevista rispettivamente dall'art. 317 bis c.c. e dall'art. 155 c.c., si è limitata ad affermare che mentre la pronuncia giudiziaria è sempre necessaria con riguardo alle situazioni di figli di genitori coniugati, tale necessità non sussiste con riguardo ai figli dei genitori naturali, non escludendo tuttavia la possibilità dell'intervento del giudice, su richiesta anche concorde dei genitori. Così pure la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 166/1998, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 155 c.c. sollevata in relazione all'assenza di una disciplina per la cessazione della convivenza di fatto corrispondente a quella dettata dall'art. 155 c.c. per la separazione dei coniugi, ha affermato che l'impossibilità di disciplinare la convivenza di fatto con le stesse regole previste per la famiglia legittima discende dal fatto che per quest'ultima il fondamento dei diritti e dei doveri è costituito dal matrimonio, così che la cessazione della convivenza matrimoniale richiede necessariamente una regolamentazione di tutti gli effetti conseguenti. La stessa Corte ha precisato che la convivenza more uxorio è espressione di una scelta di libertà dalle regole e che pertanto l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti e tuttavia ciò non implica che i minori nati dalle coppie di fatto restino privi di tutela "essendo invocabile l'intervento del giudice che, nella pronuncia dei provvedimenti concernenti i figli, è tenuto alla specifica valutazione dell'interesse di questi": tale ultimo principio è applicabile sia all'ipotesi in cui uno solo dei genitori si rivolga al giudice per le determinazioni relative ai figli, sia all'ipotesi in cui entrambi i genitori, raggiunto un accordo sulle questioni relative ai figli minori, chiedano al giudice una valutazione di congruità e di corrispondenza di quell'accordo all'interesse dei minori. Ad avviso di questa Corte l'autorità giudiziaria non può sottrarsi ad una simile richiesta concordemente presentata dai genitori naturali, in quanto essa risponde all'esigenza di tutela dell'interesse dei minori e quindi ad un interesse di carattere pubblicistico che il giudice non può esimersi dal valutare una volta che sia sottoposto al suo esame. Va ancora evidenziato che la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 8362 del 2007, con la quale ha riconosciuto la competenza del Tribunale per i minorenni ad adottare tutti i provvedimenti, sia in tema di affidamento ed esercizio della potestà, sia in tema di mantenimento, relativi ai figli naturali, nel ribadire i principi affermati dalla stessa Corte con la citata sentenza del 1991 e quindi nel sostenere che nella crisi della coppia di genitori naturali non sussiste la inevitabile necessità dell'intervento giudiziario, ha comunque fatto salva "la possibilità per i genitori non coniugati di rivolgersi congiuntamente al Tribunale per i minorenni per la verifica della non contrarietà all'interesse dei figli di quanto tra loro concordato". Tale affermazione, cui la Corte ritiene di aderire, è in linea con l'orientamento legislativo volto ad estendere ai figli naturali la normativa relativa ai figli legittimi e le garanzie ad essa collegate e mira ad evitare che il figlio naturale, nel momento della cessazione della convivenza dei suoi genitori, riceva un trattamento deteriore e non completo.

La Corte rileva inoltre che riconoscere ai genitori naturali la facoltà di chiedere ed ottenere dal giudice una verifica della non contrarietà all'interesse dei minori degli accordi da loro assunti significa

FIGLI-NATURALI

responsabilizzare ulteriormente i genitori stessi e vincolarli al rispetto nel tempo di quegli accordi, dal momento che essi, in caso di violazione o grave inadempienza rispetto agli impegni assunti formalmente e recepiti in un provvedimento giudiziale, sarebbero soggetti al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 709 ter cpc o addirittura, nei casi di maggiore gravità, ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.

Per tutte le considerazioni fin qui esposte, il reclamo deve essere accolto e, verificato che tutte le clausole dell'accordo raggiunto dalle parti aventi ad oggetto l'affidamento, il collocamento e il mantenimento delle due figlie (... omissis) sono adeguate alle loro esigenze, le stesse possono essere dichiarate conformi al loro interesse morale e materiale. Non possono in questa sede essere prese in considerazione le altre clausole, concernenti esclusivamente rapporti di natura economica tra le due parti (...omissis) dell'accordo, in quanto non hanno attinenza alla situazione e all'interesse delle figlie minori. (... omissis).